SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 1951

(101ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA
INDI
del Vice Presidente FERRARI
INDI

INDICE

del Presidente CAPPA

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

«Modifiche al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra» (N. 1459):

PRESIDENTE															1017
Romano															
]	101	5,	101	6,	10	17,	1018
PANETTI															1012
GENCO															1014
MARTINI															1014
Toselli															1014
BUIZZA													10	15,	1017
CESCHI															1015
TROIANO											101	6,	10	17,	1018
BORROMEO	Э												10	16,	1017
CANEVARI															1017

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Genco, Lopardi, Mancini, Martini, Massini, Meacci, Panetti, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

GENCO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati d'anneggiati dalla guerra » (N. 1459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa riunione è stato approvato l'articolo 5. L'esame del disegno di legge riprende perciò dall'articolo 6:

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

Un estratto del decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approva-

101a RIUNIONE (22 giugno 1951)

zione, essere depositato nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

Approvazione del piano.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

Un estratto del decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luogo di pubblica frequenza ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

ROMANO DOMENICO, relatore. La modifica da me proposta al testo del primo comma del disegno di legge governativo, per cui invece del «parere», viene richiesto di «sentire» il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è dovuta al fatto che in genere i pareri sono dati dal Comitato tecnico, mentre è da ritenersi che i progetti riguardanti i Comuni capoluoghi di provincia, data la loro importanza, debbano essere esaminati direttamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PANETTI. Poichè, in ogni caso, il progetto è esaminato dal Comitato tecnico del Consiglio superiore, pregherei il proponente, di cui comprendo le preoccupazioni, di semplificare la procedura, tornando all'originario testo governativo.

ROMANO DOMENICO, relatore. Quello di cui si tratta è il Comitato tecnico del Provveditorato che si riunisce di ordinario una volta al mese, mentre il Consiglio superiore dei lavori pubblici si riunisce due volte al mese. Perciò ragioni di semplificazione non possono valere in questo caso. La mia proposta è stata fatta soltanto tenendo conto dell'importanza dei progetti che riguardano i capoluoghi di provincia.

È da rilevare inoltre, che, al secondo comma, il decreto originario diceva: « Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa ».

Tale comma è stato soppresso, già nel testo governativo, perchè in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, il quale afferma appunto che la tutela giurisdizionale concessa al cittadino non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnativa, e deve essere lasciata del tutto libera. Tutti gli altri capoversi dell'articolo rimangono invece immutati.

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere del piano – Loro urgenza e indifferibilità.

L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

101a RIUNIONE (22 giugno 1951)

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (\hat{E} approvato).

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'articolo 3 lettera d).

Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

Espropriabilità delle aree della zona di espansione.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'articolo 3 lettera d).

Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (\hat{E} approvato).

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo all'espropriazione, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

Procedura abbreviata per le espropriazioni.

Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2349, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo all'espropriazione, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto è notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli

101^a RIUNIONE (22 giugno 1951)

immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.

Presidenza del Presidente CAPPA

GENCO. Debbo esprimere le mie preoccupazioni per il fatto che in questo articolo sia prevista l'obbligatorietà del deposito della somma da corrispondere a titolo di indennità presso la Cassa depositi e prestiti. Chi si è occupato qualche volta di questa materia, sa che, per svincolare una somma dalla Cassa depositi e prestiti, occorrono anni e una quantità enorme di procedure che sarebbe troppo lungo elencare. Dico soltanto che moltissime volte l'espropriando, se si tratta di indennità di poco conto, è costretto a rinunziarvi, perchè le spese che dovrebbe sostenere per ottenere quanto gli spetta sono pari, se non addirittura superiori, all'intero ammontare dell'indennità. Ora, siccome dalla vigente procedura di espropriazione è ammesso il così detto « pagamento in via breve », che prescinde appunto dall'obbligo del deposito presso la Cassa depositi e prestiti, sarebbe opportuno non sancire in questo disegno di legge tale obbligo, specialmente quando si tratta di piccole somme, onde non costringere l'espropriando a spendere più di quello che deve avere, se vuole ottenere ciò che è suo diritto ricevere.

Se si ricorre alla Cassa depositi e prestiti, si mette in essere una procedura troppo lunga e complicata, che dà luogo ai più inutili e cavillosi formalismi: sarebbe perciò opportuno semplificarla consentendo il pagamento diretto agli interessati da parte dell'Ente espropriante, specialmente nei casi di piccole somme.

ROMANO DOMENICO, relatore. Quello che dice l'onorevole Genco riguarderebbe caso mai la legge sull'espropriazione. Non mi pare che sia questo il luogo per discutere la questione da lui sollevata. È evidente che chi paga deve assicurarsi di pagare bene, e cioè di pagare effettivamente a chi di dovere. Se chi è espropriato esibisce i titoli della proprietà, viene pagato direttamente; ma se egli non è in grado di esibire tali titoli, sia pure per ragioni contingenti, è evidente che si rende necessario il deposito onde tutelare e i diritti delle parti e quelli eventuali dei terzi.

GENCO. Insisto perchè, specialmente nei casi di piccole somme, la procedura sia modificata, onde non far credere ai cittadini che l'Amministrazione dello Stato, in definitiva, commette un sopruso, costringendoli, mediante uno dei tanti cavilli procedurali, cui troppo spesso ricorre, a rinunciare all'indennità per l'espropriazione.

Circa, poi, il fatto che la presente non sarebbe la sede più adatta per discutere il problema da me sollevato, ricordo che è ammesso il pagamento in via diretta.

ROMANO DOMENICO, relatore. Secondo la tesi del senatore Genco, il Prefetto, quando riceve la perizia dell'Ufficio tecnico erariale, dovrebbe esaminare i titoli che la parte esibisce, per vedere se c'è la proprietà e, quindi, pagare: ma questo non è compito del Prefetto, il quale non può fare altro che ordinare il deposito. Se la parte ha le carte in regola, ritira il deposito.

MARTINI. Ma il senatore Genco ha fatto giustamente presente che è ammesso il pagamento diretto. È prassi usuale emanare decreti di espropriazione, attraverso la procedura della chiamata dei singoli espropriandi, con cui poi si raggiunge un accordo: e raggiunto l'accordo, l'espropriato viene pagato direttamente.

TOSELLI. Le osservazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto sono fondatissime: io stesso, per esperienza personale, so che la trafila della Cassa depositi e prestiti è addirittura insopportabile. Ad ogni modo, poichè la legge è quella che è e poichè non vogliamo escludere la possibilità del pagamento diretto prospettata dal senatore Martini, proporrei un emendamento formale, per cui alle parole: « determina la somma che deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti » si dovrebbero sostituire le altre « determina la somma che deve essere corrisposta o depositata presso la Cassa depositi e prestiti ». In

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 101^a RIUNIONE (22 giugno 1951)

questo modo si lascia la porta aperta alla possibilità del pagamento diretto, e nello stesso tempo non si pregiudica la questione di diritto.

ROMANO DOMENICO, relatore. Accettando questo emendamento; si darebbe al Prefetto il compito di esaminare gli atti presentati dalle parti, che esula assolutamente delle sue competenze.

BUIZZA. Si tratterebbe di introdurre addirittura una procedura eccezionale: infatti, attualmente, solo nel caso del concordato il pagamento avviene contemporaneamente all'atto. Nel caso, invece, che non si raggiunga l'accordo sull'indennità, il Prefetto interviene per determinare la somma da depositare e ordina l'occupazione.

Quando l'indennità è stata accettata, non sorgono invece questioni: non mi sembra pertanto il caso di modificare addirittura la legge del 1865 sulle espropriazioni.

PRESIDENTE. Osservo però che, nel caso in discussione di disaccordo fra le parti, se successivamente l'Ente espropriante paga e l'espropriato riceve, non c'è più alcuna ragione di effettuare il deposito alla Cassa depositi e Prestiti.

ROMANO DOMENICO, relatore. Propongo, a titolo conciliativo, la seguente nuova formulazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 9: «Sulla base di tale stato, qualora l'indennità non sia stata concordata fra le parti e pagata, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito ».

CESCHI. Propongo di modificare d'emendamento testè proposto dal relatore nel senso di aggiungere dopo le parole: « determina la somma » le altre, « in mancanza di immediata accettazione».

PRESIDENTE. Concludendo, mi sembra che la formulazione più chiara di tale emendamento potrebbe essere la seguente: «Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e

stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito ».

Se nessun altro chiede di parlare lo pongo in votazione.

ROMANO DOMENICO, relatore. Dichi: ro di astenermi.

BUIZZA. Anch'io.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Non facendosi altre osservazioni, pongo pertanto in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal relatore con la modificazione testè approvata.

BUIZZA. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione delpiano originario.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

Varianti al piano.

Il Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 101° RIUNIONE (22 giugno 1951)

Art. 11.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibererà se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente alla approvazione del piano di ricostruzione e rimàsto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici. Le determinazioni relative sono adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel decreto suddetto, e non potrà eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

Durata del piano.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente alla approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici. Le determinazioni relative sono adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia è stabilita nel decreto suddetto, e non può eccedere dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (\tilde{E} approvato).

TROIANO. Vedo, a questo punto, che l'articolo 12 del decreto originario, riguardante il finanziamento del decreto stesso, è soppresso nel nuovo testo proposto dal Governo. Ora io mi domando, perchè mai stiamo tanto affaticandoci su questo disegno di legge, quando le somme necessarie per la sua reale attuazione non ci sono e di conseguenza esso non servirà a niente. Tale è infatti la portata sostanziale della soppressione dell'articolo 12 del decreto originario.

ROMANO DOMENICO, relatore. Se il Ministero del tesoro deve dare dei fondi per l'attuazione di questo piano di ricostruzione, evidentemente lo farà attraverso delle variazioni di bilancio.

TROIANO. Ma le variazioni di bilancio trovano il loro fondamento e la loro corrispondenza in una legge. Sopprimendo l'articolo 12 del decreto originario, noi ora approviamo una legge che potrà anche essere ben fatta, ma che sarà senza alcuna reale efficacia in quanto non è stabilito alcun obbligo per il Ministro pel tesoro di apportare al bilancio le variazioni occorrenti perchè il presente disegno di legge possa trovare applicazione e arrecare perciò quei benefici pei quali è stato redatto e in vista dei quali il Parlamento lo avrà approvato.

BORROMEO. Se il disegno di legge che stiamo discutendo comportasse una spesa precisa, sarebbe senz'altro giusto quanto il senatore Troiano ha detto. Ma la disposizione secondo cui il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'esecuzione della legge sarebbe del tutto inutile in quanto non porterebbe alcuna cifra precisa e non impegnerebbe quindi il Ministero stesso. È da pensare invece che questo provvederà secondo i biso-

101a RIUNIONE (22 giugno 1951)

gni e in base alle esigenze che man mano si presenteranno,

TROIANO. Torno a ripetere che, a mio parere, se si sopprime la disposizione contenuta nell'articolo 12 del decreto originario si rende inoperante il disegno di legge che stiamo discutendo, in quanto non saranno assicurate le somme necessarie per la sua esecuzione.

I piani di ricostruzione sono stati fatti per ricostruire e la legge precedente disponeva appunto che il Ministero del tesoro dovesse stanziare i fondi necessari, anno per anno, alla attuazione di tale fine. Sopprimendo tale articolo, si libererà il Ministero del tesoro da tale obbligo: sarà quindi, almeno, necessaria un'altra legge per obbligare il Ministero ad effettuare tali stanziamenti: il che mi sembra inutile, quando si potrebbe benissimo mantenere tale obbligo nel contesto del disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Circa l'articolo 12, del decreto originario, è da notare come sia superfluo stabilire in questo disegno di legge che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disegno di legge stesso. Infatti o nella legge si fissa la somma da attribuire alla esecuzione dei piani, e non mi pare che sia il caso, o occorrerà una legge per il finanziamento dei piani stessi quando saranno preparati. Vi sarà dunque uno stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici che stabilirà per l'esecuzione di questi piani la erogazione di determinate somme.

ROMANO DOMENICO, relatore. La riprova della necessità della soppressione dell'articolo 12 del decreto originario è data dall'articolo 13 dello stesso decreto, anche esso soppresso, il quale ultimo dice: « Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissarii, salvo quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 1 ». Ora gli Alti Commissarii in questione oggi non ci sono più.

TROIANO. Io dico questo: questa legge è stata operante dal 1945 in poi. Domando a voi come ha operato.

BUIZZA. È stata viva, ma non operante! TROIANO. Ma allora se non si è fatto niente, è inutile che oggi la nostra Commissione si affatichi su questo disegno di legge, visto che esso non apporterà alcun reale beneficio. Ma quello che io mi domando, insomma, è per quale ragione questo articolo 12 fu nel 1945 introdotto nel testo del decreto, se esso non aveva una ragion d'essere.

PRESIDENTE. Nel 1945, senatore Troiano, avranno voluto stabilire delle modifiche agli stanziamenti in bilancio, introducendo cioè degli stanziamenti non ancora previsti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Per questa ragione, evidentemente, fu inserito nel decreto questo articolo 12; successivamente il Ministero dei lavori pubblici avrà stanziato un fondo determinato.

CANEVARI. È proprio così. Questo articolo 12 ha tutto il carattere di essere stata una disposizione transitoria.

BORROMEO. Mi pare che bisognerebbe considerare che, dal 1945, anno in cui fu emesso questo decreto, ad oggi, è accaduto qualche cosa di nuovo, è entrata in vigore la Costituzione e siamo entrati nella normalità della vita dello Stato. Non abbiamo quindi più, in rapporto all'articolo 13, gli Alti Commissarii ed abbiamo invece delle disposizioni che disciplinano la attività regionale. In quanto all'articolo 12 sentiamo parlare di decreto del Ministero del tesoro: mi pare che sia una disposizione del tutto pleonastica che dimostrerebbe, se la lasciassimo, che noi ignoriamo tutto quello che è avvenuto dal 1945 ad oggi.

TROIANO. Dopo le spiegazioni fornite dal senatore Borromeo, dichiaro di non insistere perchè sia mantenuta la disposizione contenuta nell'articolo 12 del decreto originario.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'articolo 12 del disegno di legge oggi in discussione.

Art. 12.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente articolo 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

101^a RIUNIONE (22 giugno 1951)

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

Applicabilità della legge urbanistica.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente articolo 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pc**n**go in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (\dot{E} approvato).

Art. 13.

Dalia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

Misure di salvaguardia in pendenza della approvazione del piano.

Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

ROMANO DOMENICO, relatore. L'articolo 4 del decreto 17 aprile1945 diceva : « Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui al 1º comma del decreto legislativo n. 154 del 1º marzo 1945 e fino alla approvazione del bilancio, il Prefetto può sespendere i lavori di costruzione, di ricostruzione o di riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi menzionati dall'articolo 1 del decreto legislativo», ecc. Ora, questa disposizione non era stata riprodotta perchè la legge che convertiva questo decreto, ossia la legge del 25 luglio 1950, è venuta troppo tardi, quando cioè il termine di questa legge era scaduto col 31 dicembre 1949. La Commissione di ratifica dei decreti legislativi ha fatto la considerazione, che, dopo tre anni. si sono costituiti dei diritti, degli interessi: e non ha perciò prorogato tale disposizione. Oggi noi la riproduciamo, perchè la legge di conversione porta al 31 dicembre 1955 il termine per l'applicazione di questa legge. Ed allora noi introduciamo la disposizione dell'articolo 4, dando questa facoltà ai Prefetti, così come l'avevano con la legge n. 740. Questa è una innovazione.

Correlativamente a questa disposizione dobbiamo porre delle sanzioni, ossia dobbiamo ripristinare l'articolo 5 del decreto del dicembre 1940, che dice: «I contravventori alle ordinanze del Prefetto sono puniti con la ammenda fino a lire 200 mila ». Sarebbe questa una aggiunta. Questo articolo 13, come la Commissione può osservare, è stato proposto dal Ministero ed è riprodotto senza alcuna variante, esclusa l'aggiunta del titolo, nell'emendamento sostitutivo da me presentato.

TROIANO. Sono del parere che questo articolo non debba essere approvato; sono ormai passati circa 7–8 anni da quando i Comuni sono stati disastrati. Lo Stato non ha provveduto, i Comuni non hanno provveduto: ora, ad 8 anni di distanza, si vorrebbero sospendere i lavori, si vorrebbe impedire di rifarsi una casa a coloro che hanno dimostrato intraprendenza e buona volontà.

Ritengo che questo sarebbe un grave errore e sono perciò, ripeto, contrario all'approvazione dell'articolo 13.

ROMANO DOMENICO, relatore. Il decreto 17 aprile 1948 dice: «Le disposizioni di cui al

101ª RIUNIONE (22 giugno 1951)

presente decreto cesseranno d'avere efficacia col 31 dicembre 1949 ». Questo decreto venne convertito in legge il 28 luglio 1950, ossia due anni dopo. La Commissione di ratifica dei decreti legislativi non poteva ripristinare questa disposizione perchè si erano nel frattempo costituiti dei diritti, degli interessi legittimi, mentre ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1955.

La proposta del Ministero, che il relatore mantiene, riproduce questa disposizione e la riproduce per i piani da attuare. Non mi sembra che si abbiano quelle gravi conseguenze che mostra di temere il senatore Troiano.

PRESIDENTE. Non essendoci altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il relatore propone di aggiungere il seguente:

Art. 14.

Sanzioni per i contravventori.

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente articolo 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

Nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

Se non ci so**n**o osservazioni, lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè il relatore si è riservato di presentare ancora un buon numero di articoli aggiuntivi, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,40.